

L'analisi di Valletta riecheggia fedelmente la notevole influenza esercitata dalla Germania sulla cultura italiana per tutto il periodo compreso tra il primo decennio postunitario e la prima Guerra Mondiale. Oltre ad investire diversi settori della cultura, dalla filologia alla musica, dalla medicina agli ordinamenti militari, questa influenza si era rivelata particolarmente forte in quello che venne chiamato «il germanesimo economico», cioè la politica protezionistica con tutto ciò che essa implicava, e nella stessa concezione degli istituti caratteristici dell'economia industriale. In particolare, nello scritto di Valletta si ravvisano i segni del grande prestigio esercitato dalla teoria della supremazia degli interessi dell'impresa su tutti gli altri, in particolare su quello dei soci, dalla quale derivava il corollario del primato dell'organo amministrativo su quello assembleare.

Gli amministratori venivano investiti di un potere quasi assoluto, di fatto sottratto al giudizio della minoranza e responsabile solo nei confronti del gruppo di controllo. Valletta sottoscrive il punto di vista secondo cui «il contenuto delle loro attribuzioni, nella gestione di un'impresa industriale o commerciale, è molto più esteso di quello che discende dal semplice mandato». Anzi, il legislatore tedesco, in nome dell'«ufficio più elevato di tutela dell'ordine pubblico e di interessi più generali», riconosce agli amministratori un «*ius imperii*»: a differenza della legge italiana, «che limita la responsabilità degli amministratori a quella del *pater familias*, impone che i membri della direzione debbano portare nella loro gestione la diligenza di un ordinario uomo d'affari, della quale è poi garanzia, nei rapporti dei creditori sociali e della Società stessa, la cauzione che è fatto obbligo agli amministratori prestare sotto pena di presunta rinuncia alla carica». *Ius imperii*, dunque; l'amministratore non ha solo il compito di controllare l'avvenuta esecuzione e regolarità dei fatti amministrativi, ma li deve produrre. Gli atti non espressamente indicati nello statuto sociale e nel mandato non sono di per sé arbitrari: se lo fossero, si giungerebbe «alla conseguenza che gli amministratori non potrebbero compiere il più futile atto di amministrazione, data l'impossibilità di una enumerazione tassativa negli atti costitutivi». Ammesso questo principio, secondo il quale i poteri dell'amministratore non possono essere definiti a priori, i suoi atti risulteranno comunque leciti purché non siano in contrasto con lo «scopo della società e con i bisogni pratici di quel commercio che ne forma l'oggetto» e risulteranno arbitrari solo se in evidente contrasto con tale scopo, quali «atti di liberalità per donazione, o per rinuncia ad un debito, di alienazione, di ipoteca su un immobile della Società, che gli amministratori possano aver compiuto senza speciale autorizzazione dell'Assemblea